



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

**DELIBERA N. 427**

**DEL 13 aprile 2016**

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentata da Roma Costruzioni S.r.l. – Procedura aperta per l'appalto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati – Importo a base di gara: euro 7.315.500,00 - S.A. Comune di Santa Teresa di Riva (ME)

**PREC 267/15/S**

### **Offerta tecnica difforme dal contenuto minimo del capitolato – esclusione**

E' legittima l'esclusione disposta dalla stazione appaltante perché l'offerta tecnica non rispetta il contenuto minimo richiesto dal capitolato di gara.

**Art. 74 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163**

### **Il Consiglio**

VISTA l'istanza prot. n. 116195 del 15 settembre 2015 presentata da Roma Costruzioni S.r.l. con la quale l'istante contesta la propria esclusione dalla gara in oggetto, disposta dalla S.A. in quanto la Commissione di gara riteneva l'offerta tecnica difforme dal contenuto minimo delle prestazioni relative allo spazzamento, previste nel capitolato. L'istante ritiene che l'interpretazione data dalla Commissione sia erronea in quanto, a fronte della richiesta minima di una prestazione svolta per almeno tre volte la settimana, dichiara che la propria offerta contempla una prestazione da svolgersi tutti i giorni e costituita da due turni per ciascuna zona;

VISTE le memorie dell'istante e della S.A., la quale rappresenta che la concorrente Roma Costruzioni S.r.l. veniva anche ascoltata in audizione e che la Commissione di gara non riteneva di modificare le proprie valutazioni, dal momento che l'offerta tecnica dell'istante proponeva una prestazione per due giorni la settimana distinta per zone, e non rispettava quindi la *lex specialis* che richiedeva una prestazione svolta per almeno tre giorni la settimana, senza distinzione in zone; richiama quindi il disciplinare di gara laddove prevede l'esclusione dell'offerta che non presenti i contenuti minimi prescritti nel capitolato speciale di appalto;

VISTI il Capitolato speciale d'appalto (punto B.3.9), ai sensi del quale «Il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani esterni, di qualunque natura e provenienza, interesserà le vie, le piazze, i marciapiedi, i viali e le aree pubbliche dell'abitato, nonché le strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, ivi compresi aiuole e viali dei giardini comunali [...] Il servizio di



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

spazzamento dovrà essere preferibilmente svolto in orario compreso tra le ore 6.00 e le ore 12,00, per almeno 3 volte la settimana, per almeno 6 ore al giorno»; e il disciplinare di gara laddove prevede che «L'offerta che non presenti i contenuti minimi prescritti nel capitolato speciale d'appalto sarà ritenuta inappropriata ed in quanto tale esclusa dalla gara»;

VISTA la deliberazione Avcp n. 56 del 30 maggio 2012, che ha richiamato l'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa secondo cui «costituisce principio generale (...) quello di piena corrispondenza tra oggetto della prestazione richiesta nella lex specialis e contenuto dell'offerta», e pertanto «legittimamente viene esclusa l'offerta non conforme ai requisiti minimi richiesti dalla stazione appaltante» (Cons. Stato, 30 giugno 2007, n.362; Tar Veneto 3 dicembre 2014, n. 1470);

RITENUTO che, nel caso di specie, l'offerta presentata dall'impresa istante non appare conforme al contenuto minimo prescritto dalla lex specialis in quanto propone una prestazione distinta per zone con una frequenza pari a due giorni la settimana, diversa quindi dalla prestazione richiesta dal capitolato che non è distinta per zone e richiede la copertura di almeno tre giorni la settimana;

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lett. n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

### **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:

- è legittima l'esclusione disposta dalla S.A. per difformità dell'offerta dal contenuto minimo richiesto dalla lex specialis di gara.

*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 21 aprile 2016

Il Segretario Maria Esposito